

# **TI\_GERICHTE 11.2022.71 vom 2. November 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-11-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2022.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.71)

FR: TI\_GERICHTE 11.2022.71 du 2 novembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 11.2022.71 del 2 novembre 2023

## **Regeste**

Divorzio: provvedimenti cautelari

## **Erwägungen**

### **E. 000**

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla patrocinatrice dell'istante il 19 aprile 2022 (tracciamento dell'invio 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Inoltrato il 29 aprile 2022 (traccia dell'invio n. 98.40.416196.00041370), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 2**

I provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – il giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha disciplinato con la sentenza di divorzio il contributo alimentare per G\_\_\_\_\_ dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero dal 9 febbraio 2023. Da quel momento il provvedimento cautelare cessa quindi di esplicare i propri effetti (DTF 146 III 286 consid. 2.2; 145 III 40 consid. 2.4). In tale misura l'appello diretto contro i contributi successivi al 9 febbraio 2023 risulta superato dagli eventi. Il rimedio in esame conserva ancora interesse, per contro, sulla regolamentazione del contributo alimentare dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023, periodo antecedente il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il contributo alimentare per il figlio continuando a essere disciplinato in quel lasso di tempo dall'assetto provvisorio (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c con riferimenti; più recente: I CCA sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 5a ). Entro tali limiti occorre perciò procedere alla trattazione dell'appello.

### **E. 3**

All'appello AP 1 acclude i conteggi salariali del biennio 2020/2021 (doc. C), la fattura dei premi della cassa malati per lei e i figli T\_\_\_\_\_, J\_\_\_\_\_ e G\_\_\_\_\_ del maggio 2022 (doc. D), la copia di una decisione del 28 febbraio 2022 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha accordato a lei e ai figli una riduzione del premio 2022 (“ripam”: doc. E), un abbonamento di telefonia mobile ■Y\_\_\_\_\_■ del novembre 2021 (doc. F), la tassa di partecipazione di G\_\_\_\_\_ a una colonia diurna estiva (doc. G), informazioni sui costi di un abbonamento arcobaleno per adulti, (doc. H) e un opuscolo informativo sui costi della mensa scolastica per l'anno scolastico 2021/2022 (doc. I). La documentazione appena descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni

riguardanti un minorenni. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

#### **E. 4**

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al luglio del 2016, quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale, le circostanze sono mutate in modo durevole e rilevante, AO 1 avendo cessato dal 1° marzo 2020 di versare il contributo alimentare di fr. 550.– mensili per il figlio M\_\_\_\_\_. Dovendosi così ridefinire il contributo alimentare per il figlio comune G\_\_\_\_\_, il primo giudice ha accertato il reddito del marito in fr. 5190.– mensili nel 2020, in fr. 5195.– mensili nel 2021 e in fr. 5280.– mensili dal 2022 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3190.– mensili arrotondati per il 2020 (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 850.– [metà della locazione], premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 469.35, pasti fuori casa fr. 151.–, leasing dell'automobile fr. 206.30, spese di trasferta fr. 658.–, assicurazione responsabilità civile fr. 4.50 [metà]), aumentato a fr. 3315.– mensili nel 2021 per tenere conto dei maggiori costi di pasti fuori casa e di trasferta, a fr. 3760.– mensili arrotondati dal 1° febbraio al 30 giugno 2022 a causa della cessazione della convivenza con conseguente aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1200.– mensili e del premio dell'assicurazione responsabilità civile a fr. 9.–, e a fr. 4010.– mensili dopo di allora per l'adeguamento a fr. 1100.– mensili del costo dell'alloggio. Relativamente alla moglie, il primo giudice ha calcolato un reddito complessivo di fr. 3645.– mensili nel 2020, di fr. 3195.– mensili nel 2021, di fr. 3040.– mensili dal 2022 e le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 4055.– mensili dal settembre del 2024. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha stabilito in fr. 3780.– mensili nel 2020 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1365.– [già dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 286.60, leasing dell'automobile fr. 539.35 [fr. 624.35 dal 1° gennaio al 30 giugno e fr. 454.35 dopo di allora], imposta di circolazione fr. 50.10, assicurazione dell'automobile fr. 131.25, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 55.85), ridotto a fr. 3725.– mensili nel 2021 con l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 316.70 mensili e la riduzione della rata del leasing a fr. 454.35 mensili e aumentato a fr. 3785.– dal 2022 con l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 377.75 mensili. Riguardo al figlio, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 795.– mensili fino al 30 novembre 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 305.–, mensa fr. 90.–), dal quale va dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, e in fr. 995.– mensili dopo di allora per l'aumento a fr. 600.– del minimo esistenziale del diritto esecutivo, e a fr. 250.– della deduzione dell'assegno di formazione. Egli ha constatato che il bilancio familiare presenta così un'eccedenza di fr. 1270.– mensili 1° febbraio al 31 dicembre 2020, di fr. 755.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, di fr. 625.– per il mese di gennaio 2022, di fr. 180.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, e accusa un ammanco di fr. 70.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2022, di fr. 270.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 31 agosto 2024. Egli ha ravvisato inoltre i presupposti per un contributo di accudimento, fino al 1° settembre 2024 la madre affidataria non potendo coprire con il suo reddito il proprio fabbisogno minimo. Ciò premesso il Pretore, ricordato che AO 1 deve ancora versare un contributo di mantenimento di fr. 550.– mensili per il figlio J\_\_\_\_\_.

ha riconosciuto un quinto dell'eccedenza al figlio G \_\_\_\_\_ e ha stabilito il contributo alimentare in fr. 850.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in fr. 745.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in fr. 720.– per il mese di gennaio 2022, in fr. 630.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, in fr. 595.– mensili dal 1° luglio 30 novembre 2022 e in fr. 795.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Ravvisando infine i presupposti per un contributo di accudimento, fino al 1° settembre 2024 la madre affidataria non potendo con il suo reddito coprire il proprio fabbisogno minimo, il primo giudice ha fissato il contributo di mantenimento a carico di AO 1 in fr. 985.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in fr. 1275.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in fr. 1215.– per il mese di gennaio 2022, in fr. 840.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, in fr. 755.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2022 e in fr. 770.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

#### **E. 5**

Nel sistema “a due fasi” stabilito dal Tribunale federale e applicabile a livello svizzero per il calcolo dei contributi alimentari, l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive della famiglia il fabbisogno di ogni membro, va ripartita tra coniugi e i figli – se ve ne sono – nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). E in ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio. Non fanno parte del minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso di un'automobile da diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 5).

#### **E. 6**

Relativamente al proprio reddito, l'appellante contesta unicamente l'ammontare del guadagno ipotetico imputato dal settembre del 2024 in poi. Se non che, avendo il Pretore statuito sui contributi alimentari con la sentenza di divorzio del 30 dicembre 2022, la questione del reddito potenziale imputato alla moglie è ormai superata. Quanto ai fabbisogni minimi, AP 1 contesta quello del marito, chiedendo di stralciare la rata del leasing dell'automobile dal 1° ottobre 2023, data di scadenza del contratto, così come, nei periodi di ammanco, il premio della cassa malati complementare di fr. 34.– mensili. Essa postula inoltre la riduzione del costo dell'alloggio, per il 2020, a fr. 510.– mensili in modo da tenere conto, oltre che della partecipazione della convivente, anche di quella del 40% da

parte del figlio M\_\_\_\_\_. a) Nella misura in cui l'appellante non contesta che il marito necessiti di un'automobile privata per ragioni professionali, la questione dell'ammissibilità della rata del leasing dopo il 1° ottobre 2023 è ormai senza rilievo. Al riguardo non occorre dunque attardarsi. In merito al premio della cassa malati complementare, l'interessata equivoca sulla decisione impugnata, giacché il Pretore, pur inserendo l'importo di fr. 34.– mensili nel fabbisogno minimo del marito, nei periodi di ammanco l'ha stralciato, come si evince dalla motivazione a pag. 14 del decreto impugnato (primo e quinto paragrafo). b) Quanto alla partecipazione del figlio M\_\_\_\_\_ ai costi dell'alloggio del padre, il Pretore ha accertato che il ragazzo ha abitato con il genitore soltanto fino al 29 febbraio 2020 per poi trasferirsi prima a \_\_\_\_\_ e in seguito, dal 31 maggio 2021, a \_\_\_\_\_ (ordinanza del 13 dicembre 2021, pag. 2 nell'inc. DM.2018.49 richiamato). Ciò posto, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un coniuge viva in comunione domestica con terzo, si tratti di concubinato o no, determinante è il beneficio economico che gli può derivare (RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio a DTF 144 III 506 consid. 6.6). In concreto non risulta, né l'appellante pretende, che nel febbraio del 2020 M\_\_\_\_\_, ultimata la formazione, fosse in grado partecipare alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al di lui mantenimento. Non si può dire quindi, a un sommario esame, che AO 1 abbia tratto beneficio dalla convivenza con il figlio (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.171 del-18 febbraio 2022 consid. 10d e inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021 consid. 6b). Ne segue che non soccorrono motivi per scostarsi dagli accertamenti del Pretore.

#### **E. 7**

Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di tenere conto di un'indennità per i pasti fuori casa di fr. 132.– mensili, sostenendo di non poter rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno perché una delle due attività lavorative da lei svolte la obbliga a recarsi presso più punti di vendita in Ticino. Essa chiede altresì di rivalutare il suo premio della cassa malati per il 2022, visto il minor sussidio ricevuto, così come di riconoscerle il premio per un'assicurazione ■Relax A\_\_\_\_\_■ stipulata prima della separazione. a) Relativamente all'indennità per i pasti fuori casa, è possibile che per motivi di lavoro l'interessata debba spostarsi per tutto il Cantone e necessiti pertanto di un veicolo privato. Per tacere del fatto nondimeno che i conteggi salariali menzionano un generico rimborso spese (doc. S), che per la T\_\_\_\_\_ GmbH l'interessata lavora in media 5 ore settimanali (13.40%) e che tutto si ignora sui turni di lavoro, sulle distanze mensili che essa copre per ragioni professionali e del numero di pasti che consuma fuori casa, nulla rende verosimile che essa non possa rientrare a casa sul mezzogiorno o la sera. Né la frequentazione della mensa scolastica da parte del figlio rende verosimile l'esistenza di spese supplementari. Quanto alla parità di trattamento con il marito, questa non è destinata a riconoscere costi inesistenti (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6). Ne segue che, a un sommario esame, l'indennità rivendicata non può essere ammessa. b) In merito al premio dell'assicurazione ■Relax A\_\_\_\_\_■, il Pretore non l'ha riconosciuto perché la moglie non ha reso verosimile di avere stipulato la copertura prima della separazione. A prescindere dal fatto che l'appellante nemmeno inserisce l'ammontare di fr. 13.– mensili nel calcolo del proprio fabbisogno minimo (pag. 10 in alto), neanche in questa sede essa rende verosimile la sua allegazione. Onde l'inconsistenza della pretesa. c) Per quel che è del premio della cassa malati, stabilito dal Pretore in fr. 377.75 mensili, dalla documentazione presentata in appello risulta che la richiesta di riduzione del premio LAMal 2022 in favore dell'appellante

è stata accolta per fr. 3386.40 (doc. E di appello). Dandosi così una riduzione di fr. 282.20 mensili, il premio è diminuito da fr. 692.65 a fr. 410.45 mensili (doc. D di appello). Ne segue che per il 2022 il fabbisogno minimo della moglie va rivalutato in fr. 3820.– mensili arrotondati.

#### **E. 8**

Per quanto concerne il fabbisogno in denaro del figlio di G\_\_\_\_\_, AP 1 postula l'aumento del premio della cassa malati a fr. 15.05 mensili, rilevando che per il 2022, a fronte di un premio di fr. 106.95 mensili, essa ha ricevuto un sussidio di fr. 91.90 mensili. Essa rivendica inoltre un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia, almeno nei periodi in cui il bilancio familiare registra un'eccedenza, anche perché il cellulare per il quale ha concluso l'abbonamento è utilizzato dal figlio. Infine l'appellante chiede di inserire fr. 25.– mensili per due settimane di colonia o di un'attività analoga durante l'estate, necessarie alla luce della sua situazione lavorativa. a) In merito al premio della cassa malati, il Pretore nulla ha ammesso, considerato il verosimile ottenimento del sussidio anche nel 2022. Dalla documentazione presentata in appello risulta però che la richiesta di riduzione del premio LAMal 2022 in favore di G\_\_\_\_\_ è stata accolta per fr. 1102.80 (doc. E di appello). Dandosi così una riduzione di fr. 91.90 mensili, a carico dell'assicurato rimane un premio di fr. 15.– mensili (doc. D di appello). b) Circa i costi di telefonia, è vero che questa Camera suole riconoscere – sempre se le condizioni finanziarie lo permettono – un forfait di fr. 20.– mensili nel fabbisogno minimo del figlio (I CCA, sentenza inc.11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 9 b e c). Tale spesa fissa è stata ammessa tuttavia in casi nei quali la Camera si è trovata a dover ridefinire per la prima volta i contributi alimentari in applicazione del metodo a “due fasi”. Negli altri casi spetta pur sempre alle parti rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 5A\_314/2022 del 15 maggio 2023 consid. 5.2.1 con rinvii). In concreto risulta dalla documentazione presentata in appello che nel novembre del 2021 la madre ha stipulato un abbonamento di telefonia mobile al costo di fr. 19.– mensili (doc. F di appello). Documentato il costo e reso plausibile l'uso del telefono da parte del figlio, non contestato dal padre, una media dell'esborso può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo di G\_\_\_\_\_ fino al giugno del 2022, mentre l'ammanto registrato nel bilancio familiare dopo di allora non permette più tale spesa. c) Riguardo alla colonia estiva, in linea di principio i costi di attività extrascolastiche costituiscono spese straordinarie nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11c). Nel caso in esame la partecipazione del figlio a tali attività appare verosimile, quanto meno per il periodo preso in considerazione (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2023), alla luce dell'attività lavorativa svolta dalla madre. Ciò giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo di G\_\_\_\_\_ un esborso di fr. 11.– mensili (doc. G di appello). In definitiva il fabbisogno minimo del figlio va stabilito così in fr. 806.– mensili fino al 31 dicembre 2020, in fr. 809.– mensili fino al 31 dicembre 2021, in fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2022 e in fr. 1040.– mensili fino al 9 febbraio 2023, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Per i periodi successivi il contributo di mantenimento è retto dalla sentenza finale.

#### **E. 9**

Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare: Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020

Reddito del marito	fr. 5 190.–
Reddito della moglie	fr. 3 645.–
Fabbisogno minimo del marito	fr. 8 835.–
Fabbisogno minimo della moglie	fr. 3 190.–

moglie fr. 3 780.– Fabbisogno minimo di G \_\_\_\_\_ fr. 606.–  
 fr. 7 576.– mensili Eccedenza fr. 1 259.– un quinto  
 dell'eccedenza per il figlio minorenn fr. 251.80 mensili Mantenimento in denaro di  
 G \_\_\_\_\_: fr. 606.– + fr. 251.60 = fr. 857.60 mensili, assegni familiari non compresi,  
 arrotondati a fr. 860.– mensili Dal 1° gennaio al 31  
 dicembre 2021 Reddito del marito fr. 5195.– Reddito della  
 moglie fr. 3195.– fr. 8390.– mensili Fabbisogno minimo del marito  
 fr. 3315.– Fabbisogno minimo della moglie fr. 3725.– Fabbisogno  
 minimo di G \_\_\_\_\_ fr. 609.– fr. 7649.– mensili  
 Eccedenza fr. 741.– un quinto dell'eccedenza per il  
 figlio minorenn fr. 148.20 mensili Mantenimento in denaro di G \_\_\_\_\_: fr.  
 609.– + fr. 148.20 = fr. 757.20 mensili, assegni familiari non compresi, arrotondati  
 a fr. 755.– mensili Dal 1° gennaio al 31 gennaio  
 2022 Reddito del marito fr. 5280.– Reddito della moglie  
 fr. 3040.– fr. 8320.– mensili Fabbisogno minimo del marito fr.  
 3315.– Fabbisogno minimo della moglie fr. 3820.– Fabbisogno  
 minimo di G \_\_\_\_\_ fr. 630.– fr. 7765.– mensili  
 Eccedenza fr. 555.– un quinto dell'eccedenza per il  
 figlio minorenn fr. 111.– mensili Mantenimento in denaro di G \_\_\_\_\_: fr. 630  
 .– + fr. 111.– = fr. 741.– mensili assegni familiari non compresi, arrotondati  
 a fr. 740.– mensili Dal 1° febbraio al 30 giugno  
 2022 Reddito del marito fr. 5280.– Reddito della moglie  
 fr. 3040.– fr. 8320.– mensili Fabbisogno minimo del marito fr.  
 3760.– Fabbisogno minimo della moglie fr. 3820.– Fabbisogno  
 minimo di G \_\_\_\_\_ fr. 630.– fr. 8210.– mensili  
 Eccedenza fr. 110.– un quinto dell'eccedenza per il  
 figlio minorenn fr. 22.– mensili Mantenimento in denaro di G \_\_\_\_\_: fr. 630  
 .– + fr. 22.– = fr. 652.– mensili, assegni familiari non compresi, arrotondati  
 a fr. 650.– mensili Dal 1° luglio al 30 novembre  
 2022 Reddito del marito fr. 5280.– Reddito della moglie  
 fr. 3040.– fr. 8320.– mensili Fabbisogno minimo del marito fr.  
 4010.– Fabbisogno minimo della moglie fr. 3820.– Fabbisogno  
 minimo di G \_\_\_\_\_ fr. 630.– fr. 8460.– mensili  
 Ammanco fr. 140.– mensili Dal 1° dicembre 2022  
 al 9 febbraio 2023 Reddito del marito fr. 5280.– Reddito  
 della moglie fr. 3040.– fr. 8320.– mensili Fabbisogno minimo del  
 marito fr. 4010.– Fabbisogno minimo della  
 moglie fr. 3820.– Fabbisogno minimo di G \_\_\_\_\_ fr. 830.–  
 fr. 8660.– mensili Ammanco fr. 340.– mensili.

## E. 10

Dovendosi rivedere il contributo di accudimento, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 esso  
 ammonta a fr. 135.– mensili, importo che AO 1 è in grado di erogare, di modo che il  
 contributo alimentare complessivo per G \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 995.– mensili. Nel  
 2021 a AP 1 mancano fr. 530.– mensili per coprire il fabbisogno minimo, di modo che tale  
 importo va aggiunto al contributo in denaro di G \_\_\_\_\_, per un totale di fr. 1285.–  
 mensili. Per il gennaio del 2022 l'ammanco di lei ammonterebbe a fr. 780.– mensili, ma con  
 lo stralcio dal fabbisogno minimo del premio per l'assicurazione malattia complementare

questo risulta di fr. 530.– mensili, onde un contributo alimentare per G\_\_\_\_\_ di fr. 1270.– mensili. Dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, poi, il contributo di accudimento rimane invariato, di modo che il contributo alimentare va ricondotto a fr. 1180.– mensili. Dal 1° luglio al 30 novembre 2022, con l'ulteriore aumento del fabbisogno minimo del marito, il bilancio familiare è deficitario. Dopo avere fatto fronte al proprio fabbisogno minimo (che non comprende più il premio dell'assicurazione malattia complementare), al pagamento dei contributi in denaro per i figli J\_\_\_\_\_ (fr. 550.– mensili) e G\_\_\_\_\_ (fr. 630.– mensili), a AO 1 rimane un margine disponibile di fr. 124.– mensili per onorare il contributo di accudimento (che rimane scoperto per fr. 406.– mensili). Il contributo alimentare complessivo per G\_\_\_\_\_ ascende così a fr. 755.– mensili arrotondati. Infine dal 1° dicembre 2022 al 9 febbraio 2023, dato l'aumento del fabbisogno minimo di G\_\_\_\_\_ a fr. 830.– mensili, il padre non è in grado nemmeno di onorare tutti i suoi obblighi alimentari. Ripartendo la sua disponibilità tra i due figli ancora minorenni nella medesima proporzione stabilita dal Pretore (e non contestata dalle parti), il contributo alimentare per G\_\_\_\_\_ ammonta a fr. 770.– mensili (con uno scoperto di fr. 60.– sul contributo ordinario e di fr. 530.– sul contributo di accudimento).

#### **E. 11**

Da ultimo l'appellante rileva che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il contributo alimentare per il figlio è finanche inferiore a quello stabilito nel precedente assetto cautelare, il che non sarebbe ammissibile perché egli si era limitato a postulare la reiezione dell'istanza di modifica e non a chiedere una riduzione del contributo. L'argomentazione non può essere condivisa. Per tacere del fatto che globalmente i contributi alimentari sono superiori a quelli precedenti, l'interessata disconosce che la procedura è retta anche dal principio inquisitorio, della quale beneficia anche il debitore alimentare, di modo che il giudice non è vincolato alle richieste delle parti. Inoltre, dandosi ammanco nel bilancio familiare, il debitore alimentare ha il diritto di vedersi garantito il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022 consid. 8). Per semplicità si giustifica per finire di raggruppare i sei scaglioni in cui è ripartito il contributo alimentare (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), definendone una media per il relativo arco di tempo (36 mesi). Dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1085.– mensili arrotondati. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.

#### **E. 12**

Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, aumento dovuto per lo più alla nuova documentazione presentata in questa sede quantunque tale documentazione potesse essere esibita già al Pretore. D'altro canto, relativamente ai periodi successivi al 9 febbraio 2023, quanto meno in relazione al reddito ipotetico della moglie questa Camera avrebbe verosimilmente deciso alla stessa stregua del Pretore nella sentenza di divorzio, la cui decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Non va trascurato inoltre che il marito ha proposto a torto una riduzione del contributo a proprio carico. Ne segue che, tutto sommato, nel complesso si giustifica di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado (suddivise per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto), che può dunque rimanere invariato.

### **E. 13**

Le richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti in appello meritano accoglimento. Per quanto attiene a AP 1, l'impossibilità di far fronte alle proprie spese legali appare verosimile alla luce delle risultanze che precedono. L'appello poi non poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in una causa già nota e sulla scorta di documentazione che poteva essere esibita in prima sede, un avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato una giornata di lavoro retribuita fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1700.– arrotondati. Riguardo a AO 1, la cui resistenza in appello era parzialmente legittima, anche la sua indigenza appare verosimile, il suo margine disponibile essendo esiguo. L'indennità di patrocinio può essere commisurata in funzione degli stessi criteri sulla base dei quali è stata determinata l'indennità spettante alla legale dell'appellante (causa già nota, più un paio d'ore per un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le spese e l'IVA), onde un'indennità di fr. 1500.– arrotondati.

### **E. 14**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello non raggiunge verosimilmente il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, inoltre, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato: In parziale accoglimento dell'istanza, AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio G\_\_\_\_\_ di fr. 1085.– i mensili dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023, assegni familiari non compresi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–. 4. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1500.– complessivi. 5. Notificazione a: – ; ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.